



**COMUNE di MONTEGALLO**  
Provincia di Ascoli Piceno  
Frazione Balzo – Piazza Taliani n.5  
63094 MONTEGALLO  
Telefono 0736 806122 – Fax 0736 806102  
e-mail: infoposta@comune.montegallo.ap.it

#### ORDINANZA

Registro Generale n. 38 del 12/08/2020  
Registro Particolare n. 38 del 12/08/2020  
Prot. n. 4140 del 12/08/2020

**OGGETTO: Ordinanza di Emergenza Sanitaria per il contagio COVID-19.  
Misure urgenti aggiuntive di contenimento della diffusione.  
Comunicazione rientro cittadini da Stati esteri.**

L'anno duemilaventi addi dodici del mese di agosto,

### IL SINDACO

**PRESO ATTO** dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto da COVID-19, come dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

#### VISTI

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 e relative disposizioni attuative ed in particolare l'art. 3 che recita: "*Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'Economia Nazionale*";
- l'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n.152 del 15 maggio 2020;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 e relative disposizioni attuative;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020;

**CONSIDERATO** l'evolversi della pandemia che ha manifestato in questi ultimi giorni una particolare recrudescenza con il preoccupante aumento di casi positivi riferiti a cittadini di rientro in Italia da località turistiche straniere;

**VALUTATO** che gli artt. 5 e 6 del sopra richiamato DPCM del 7 agosto 2020 prevedono che le persone che abbiano soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, esclusivamente in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20 del prefato Decreto, anche se asintomatiche sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

**TENUTO CONTO** che dalle notizie assunte dai diretti interessati nonché apprese attraverso dagli organi di stampa, in questo Comune ed in alcuni Comuni limitrofi negli ultimi giorni alcuni giovani di rientro da località turistiche non rientranti nei già richiamati elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20 del DPCM 7 agosto 2020, sono risultati positivi ai controlli COVID-19 svolti autonomamente;

**ATTESO** che la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

**CONSIDERATO** che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, recita "*Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

**RITENUTO** pertanto necessario adottare da parte di questo Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in aderenza con quanto disposto a livello Statale e Regionale, un provvedimento atto ad evitare e/o comunque mitigare la concretizzazione gli episodi sopra citati;

**SENTITO** per gli aspetti di competenza il Responsabile del Servizio di Polizia Locale;

**VISTI** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

**VISTE** le precedenti Ordinanze Sindacali di Emergenza Sanitaria per il contagio COVID – 19 emanate da questo Comune;

**VISTO** l'articolo 3 comma 2 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 e s.m.i. con cui il Governo, relativamente all'esercizio da parte dei Sindaci del potere *extra ordinem*, ha fissato un limite contenutistico negativo;

**VALUTATO** che le prescrizioni contenute nel presente provvedimento non risultano in contrasto né in antinomia normativa con quanto fino ad oggi stabilito dal Governo Statale o Regionale;

**VISTO** il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'art.50 comma 5 e l'art. 54,

## **ORDINA**

Con efficacia immediata a tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in questo territorio Comunale abbiano soggiornato in qualunque Stato o Territorio Estero, anche se asintomatiche, comunichino immediatamente il proprio arrivo alla ASUR MARCHE e al COMUNE DI MONTEGALLO.

La comunicazione, da inoltrare via mail a AV5 – ASUR Regione Marche alla mail [covid19.av5@sanita.marche.it](mailto:covid19.av5@sanita.marche.it) e al comune di Montegallo tramite Pec [comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it) o tramite email [infoposta@comune.montegallo.ap.it](mailto:infoposta@comune.montegallo.ap.it) .

La mail dovrà essere effettuata dal diretto interessato o, in caso di minore, dall'esercente la tutela, utilizzando il modulo allegato alla presente Ordinanza.

È sempre NECESSARIO L'ESECUZIONE DEL TAMPONE, anche in caso di assenza di sintomi, da fare esclusivamente presso laboratori analisi della ASUR presenti sia ad Ascoli Piceno che a San Benedetto Del Tronto o presso laboratori privati accreditati.

In attesa del risultato del tampone, è ASSOLUTAMENTE FONDAMENTALE evitare contatti con altre persone, ivi inclusi i familiari. Il referto deve essere inviato al Dipartimento di Prevenzione alla stessa email sopra indicata.

Le seguenti misure hanno effetto sino alla data del 15 settembre 2020, salva la possibilità di modifica, proroga o revoca.

## **AVVERTE**

che la violazione della presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 (quattrocento/00) ad € 3.000,00 (tremila/00) ovvero ricorrendone i presupposti, in forma aggravata e con le sanzioni accessorie ivi previste.

È comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21-bis della L. 7/08/1990, n. 241, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montepreandone.

## **DISPONE**

che la presente Ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line e trasmessa alla Prefettura - UTG di Ascoli Piceno ed alla Regione Marche – Servizio di Protezione Civile;
- agli Organi di Polizia aventi competenza sul territorio che sono tenuti ad eseguirla e farla osservare.

## **AVVERTE altresì**

che ai sensi dell'articolo 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco  
Sergio Fabiani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.